

COMUNE DI SAN ELICE A CANCELLO

Provincia di Caserta

ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELL'ABITAZIONE DI DIMORA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTO l'art. 1 della D.L. 3 gennaio 2006 convertito, con modificazione dalla legge 27 gennaio 2006, n.22 e successivamente modificato con la legge n. 46 del 7 maggio 2009 che, ai primi quattro commi testualmente recita:

«Art. 1 - Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali.

1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art.29 della legge 5 febbraio 1992,104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti,:

- a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa.
- b) un certificato medico, rilasciato dal Funzionario Medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature medicali,

3 bis Omissis

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto a voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b, attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»;

Viste le istruzioni ministeriali

RENDE NOTO

Che gli elettori interessati dovranno presentare la prescritta dichiarazione, preferibilmente su modello da ritirare presso l'Ufficio Elettorale o scaricabile dal sito internet di questo comune.

L'Ufficio Elettorale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

San Felice a Cancellò, li 24/01/2018

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA